



Fotovoltaico, il bonus 5.0 passa dalla comunicazione al gestore di rete

Agevolazioni

Il completamento dell'investimento è rilevante per maturare il tax credit

Senza la formalizzazione il Fisco può contestare l'intero beneficio

Marco Belardi

Il Piano Transizione 5.0, disciplinato dal Dm 24 luglio 2024, introduce un requisito formale che molte imprese rischiano di sottovalutare: la comunicazione obbligatoria al gestore di rete diventa elemento essenziale per considerare completato l'investimento in impianti fotovoltaici e, conseguentemente, per accedere al credito d'imposta.

Il nodo interpretativo

Quando si può dire che un impianto fotovoltaico sia effettivamente «completato»? La domanda, apparentemente banale, nasconde insidie significative. L'articolo 4 del decreto stabilisce che per gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile, il progetto si intende completato alla «data di fine lavori». Ma è nella definizione contenuta all'articolo 1 che emerge la complessità: non basta l'installazione fisica di pannelli e inverter. Il decreto richiede espressamente che il completamento sia «comunicato al gestore di rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione Arera Arg/elt 99/08».

La distinzione

Qui sta uno degli aspetti più innovativi e, al contempo, più fraintesi della normativa. Il decreto Transizione 5.0 distingue nettamente tra il momento del «completamento» dell'investimento, rilevante per la maturazione del credito d'imposta, e quello del-

l'«entrata in esercizio» dell'impianto.

Per considerare completato l'investimento servono due condizioni cumulative: aver terminato sostanzialmente i lavori di installazione e aver inviato la comunicazione formale al gestore di rete secondo le procedure del Tica. L'effettivo allacciamento e la messa in produzione possono invece avvenire successivamente, entro un anno dal completamento, come previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto.

Questa distinzione offre alle imprese una flessibilità operativa non trascurabile. Si pensi ai frequenti ritardi nell'allacciamento da parte dei gestori di rete o alla necessità di coordinare l'attivazione dell'impianto fotovoltaico con altri investimenti aziendali. L'impresa può maturare il credito d'imposta anche se l'impianto non è ancora produttivo, purché abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione.

L'obbligo di comunicazione

Il richiamo al Tica non è una mera formalità burocratica. La normativa Arera ha delineato un percorso procedurale preciso attraverso gli articoli 10.6 e 10.6-bis: la comunicazione di ultimazione lavori deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il completamento nei termini autorizzati, dalla documentazione tecnica richiesta dal gestore e, per gli impianti con apparecchiature di misura dedicate, dall'attestazione del completamento delle relative opere.

Il rischio di confusione

Un errore frequente e potenzialmente fatale riguarda la confusione tra comunicazioni distinte. La prima, determinante per Transizione 5.0, va indirizzata al gestore di rete



> 12 settembre 2025 alle ore 0:00

territorialmente competente (e-distribuzione, Terna, Areti, A2A e altri). È questa comunicazione, da effettuarsi immediatamente al termine dei lavori, che certifica il completamento e determina la data rilevante per il credito d'imposta.

Le conseguenze

Senza la formalizzazione della comunicazione al gestore di rete, l'investimento rimane fiscalmente "incompleto". In sede di controllo, l'agenzia delle Entrate potrebbe contestare l'intero beneficio, vanificando mesi di pianificazione e investimenti significativi.

Il coordinamento necessario

Per navigare questa complessità normativa serve un efficace coordinamento tra consulenti fiscali e tecnici impiantisti. I primi devono comprendere che la data rilevante non è l'allacciamento ma la comunicazione al gestore di rete. I secondi devono sapere che il completamento sostanziale richiede l'immediata formalizzazione attraverso la comunicazione, anche se

l'impianto non è ancora funzionante.

La comunicazione al gestore di rete diventa così il discrimine tra successo e fallimento dell'operazione di investimento agevolato. Le imprese che sapranno gestire correttamente questa sequenza di adempimenti potranno beneficiare pienamente delle opportunità del Piano Transizione 5.0, evitando le insidie di un quadro normativo complesso ma, se correttamente interpretato, favorevole agli investimenti in energie rinnovabili.

Si ricorda che è necessario registrare l'impianto sul portale Gaudi di Terna per il necessario censimento e per ottenere il codice Censimp che viene richiesto durante la compilazione tramite piattaforma Gse Transizione 5.0 nella fase ex post con la comunicazione di completamento insieme al codice Pod.

*Direttore Tecnico B.U.
Industria 4.0/Transizione 5.0
del Polo Tecnologico Alto Adriatico*

© RIPRODUZIONE RISERVATA